

L'accertamento definitivo dei fatti in sede penale

L'accertamento definitivo dei fatti in sede penale

La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell'ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 121